

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 42 DEL 29/5/91

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 29.5.91
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale
rispettivamente il 21.5.90 Prot. 3032 Rinvio Commissario Governo
Legge Regionale normativa concernente le nefropatie
croniche (FL 29I/A)

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere
FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-
stituisce parte integrante della presente decisione _____

3. La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:
FAVOREVOLE: FUSILLO, Fitto, Ferlicchia, Sabato, Silvestri, Marzo, Armenise
Belardi, Mastrangelo, Godelli, Loreto
CONTRARI: _____
ASTENUTI: _____

5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:
Fusillo

Signor Presidente, Colleghi consiglieri,

Nella seduta del 21.3.90 il Consiglio Regionale ebbe ad approvare il disegno di Legge Regionale "Normativa concernente le nefropatie croniche" con il quale si intendeva, avvalendosi delle Unità Sanitarie Locali, assicurare a ai nefropatici cronici presenti nel territorio regionale un numero considerevole (circa 1800), prestazioni tendenti a garantire possibilità assistenziali tali da facilitare le condizioni di vita.

La necessità di coordinare in una legge tutta la materia attinente le provvidenze ai nefropatici cronici si era resa opportuna sia in analogia con quanto già disciplinato in altre Regioni vedi: L.r.22/12/76, N.42 e 27.8.87, N.28 della Regione Liguria; L.r.7/12/79, n.70 della Regione Valla d'Osta; L.r.6/11/79, n.41, e 21/6/84, N.18, della Regione Basilicata; L.r.27/6/84, n.I5 della Regione Marche; L.r.8/5/81, n.II della Regione Sardegna; L.r. 11/8/86, n.36 della Regione Calabria, sia per meglio regolamentare ed integrare quanto già deliberato dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti n.7918 del 27/1080 e n.477 del 25.1.82.

Con detti provvedimenti, infatti, la G.R. provvede ad assicurare il rimborso delle spese sostenute dai nefropatici cronici per raggiungere il centro di trattamento di emodialisi, ritenendo tale rimborso un mezzo per poter usufruire dell'indispensabile terapia del trattamento emodialitico ai sensi di quanto stabilito dall'art.5 della legge 29.2.1980, n.33, e che definisce il trattamento emodialitico una terapia indispensabile per i nefropatici cronici nonchè una prestazione specialistica a cui hanno diritto tutti i cittadini in condizioni di uniformità ed ugualianza.

Nel D.D.L. approvato dal consiglio Regionale nella seduta del 21.3.90 erano previsti contributi:

- per incentivare il trattamento emodialitico domiciliare
- contributi mensili al fine di concorrere al sostenimento della spesa ad assistiti nefropatici cronici;
- contributi per ogni trattamento effettuato ai nefropatii in temporaneo soggiorno in altre regioni;

Si intendeva, altresì, sostenere, con il rimborso delle spese di viaggio, quei pazienti che, non potendo usufruire della pratica del trapianto di rene presso il Centro trapianti in allestimento presso l'ospedale Regionale "Policlinico" di Bari (lavori ancora oggi in corso di ultimazione), erano e sono costretti a rivolgersi presso centri siti in altre regioni d'Italia o centri esteri.

Inoltre nell'art.4 del testo di legge approvato nella seduta del 21.3.90 era previsto da parte delle UU.SS.LL l'integrale rimborso:

- delle spese di soggiorno del paziente nel periodo post-operatorio presso la località sede del centro trapianti, se richiesto per esigenze cliniche documentate,
- delle spese di viaggio sostenute da un accompagnatore in occasione di un intervento di trapianto o di espianto;
- delle spese di viaggio all'accompagnatore nel caso di un assistito minorenne o nel caso di un maggiorenne non autosufficiente, in tutte le evenienze previste nel comma I° dello stesso art.4 (esami preliminari, tipizzazione, trapianto renale, successivi controlli, espianto), nonchè entro i limiti e le modalità da definirsi con deliberazione della Giunta Regionale, a rimborsare:

- le spese di soggiorno di un accompagnatore per l'intera durata della degenza ospedaliera e della permanenza post operatoria del paziente presso la località sede del centro trapianti.

L'art.6 (Norma Finanziaria) del più volte citato D.D.L. prevedeva, infine, che a tutti gli oneri derivanti dall'applicazione della legge in parola le UU.SS.LL. avrebbero dovuto far fronte con la quota del Fondo Sanitario loro assegnata a norma della legge 23.12.78 n.833.

Proprio in relazione alla norma finanziaria di cui all'art.6 innanzi citato la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Generali (giusta nota del Commissario del Governo nella Regione Puglia prot. n. 7194/20902 del 4/5/90) ha rilevato che gli oneri di cui all'art.4, punti 2 e 3 (spese viaggio accompagnatore e donatore) ed ai quali poc'anzi ha fatto espresso e dettagliato riferimento, non possono gravare sul fondo sanitario nazionale in quanto trattasi di spese di natura sociale.

Il Governo ha segnalato, inoltre, la necessità di integrare la norma di cui al punto 2 dell'art.1 (rimborso spese per l'utilizzo del mezzo proprio qualora le condizioni di salute dell'assistito non consentono l'utilizzo di mezzi pubblici collettivi) con la previsione della preventiva autorizzazione e con l'esonero di ogni responsabilità derivante dall'uso del mezzo stesso.


Per quanto attiene all'osservazioni sull'art.6 (Norma Finanziaria) in riferimento agli oneri di cui ai punti 2 e 3 dell'art.4, la 3^a Commissione ha ribadito che alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai punti 2 e 3 dello stesso art.4 si farà fronte con la quota del Fondo Sanitario, in quanto così è previsto

dall'art.6 del Decreto 3 Novembre 1989 del Ministero della Sanità, recante "Criteri per la funzione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centro di altissima specializzazione all'estero."

La terza Commissione ha altresì approvato all'unanimità un emendamento soppressivo del punto 3 dell'art.4.

La terza Commissione nella seduta del 29.5.91 dopo aver recepito le Osservazioni ha approvato all'unanimità il D.D.L. in argomento che si sottopone all'approvazione di Codesto Onorevole Consesso.

Relatore
Nicola Fusillo



6

RIAPPROVAZIONE

LEGGE REGIONALE " NORMATIVA CONCERNENTE LE NEFROPATIE CRONICHE"

7

Art. 1

(Rimborso spese ai nefropatici in trattamento emodialitico)

1. Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle Unità Sanitarie Locali, presso le strutture sanitarie private convenzionate, nonché presso le cliniche universitarie convenzionate e le istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della Legge 23.12.1978, n. 833 e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della stessa legge, ubicati nel territorio regionale, è corrisposto, da parte della Unità Sanitaria Locale di residenza, il rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per l'uso dei mezzi pubblici collettivi.

2. Qualora le condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal responsabile del centro dialitico di trattamento, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici collettivi, è consentita l'utilizzazione di autoambulanza messa a disposizione dalla U.S.L. o, in caso di comprovata indisponibilità di autoambulanza, di autovettura ad uso privato.

3. In caso di utilizzazione di autovetture ad uso privato è corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

ART. 1

(Rimborso spese ai nefropatici in trattamento emodialitico)

1. IDEM

"

"

"

"

"

"

"

"

2. Qualora le condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal responsabile del centro dialitico ove è in trattamento o presso cui il paziente esegue i controlli, non consentono l'utilizzazione dei mezzi pubblici collettivi, è consentita l'utilizzazione di autoambulanza messa a disposizione dalla U.S.L. o, previa autorizzazione, di autovetture ad uso privato con esonero per la stessa U.S.L. da ogni responsabilità per l'uso del mezzo stesso.

3. Idem

"

"

8 4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata della documentazione di spesa nonché, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. A tal fine, devono essere specificati il tipo di autovettura, il numero di targa, il numero dei chilometri percorsi ed il nominativo del proprietario. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il trattamento di emodialisi.

5. Al rimborso provvede l'Unità Sanitaria Locale di residenza dell'assistito a seguito della presentazione della prescritta documentazione.

6. Nei casi in cui l'assistito abbia usufruito di autoambulanza messa a disposizione dall'Unità Sanitaria Locale non si fa luogo a rimborso.

Art. 2

(Erogazione di materiali d'uso e spese ai nefropatici in trattamento domiciliare con rene artificiale o mediante dialisi peritoneale)

1. Le Unità Sanitarie Locali presso le quali siano istituiti divisioni o servizi di nefrologia e dialisi sono tenute a fornire le prestazioni ambulatoriali ai nefropatici in trattamento emodialitico presso centri dialisi satellite, unità di dialisi ad assistenza limitata nonché in dialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale).

2. Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare, le Unità Sanitarie Locali di cui al precedente comma consegnano al nefropatico, secondo la periodicità stabilita dal dirigente del centro dialitico, il materiale d'uso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o diali

4. IDEM

"

"

"

5. IDEM

"

""

"

ART. 2

(Erogazione di materiali d'uso e spese ai nefropatici in trattamento domiciliare con rene artificiale) o mediante dialisi peritoneale)

1. IDEM

"

"

"

"

"

"

"

""

3. L'Unità Sanitaria Locale di residenza corrisponde al nefropatico in trattamento di emodialisi domiciliare un contributo fisso mensile quale concorso nelle spese di energia elettrica ed acqua per il funzionamento dell'impianto.

4. Il contributo predetto non può essere superiore a Lire 500.000= per il trattamento con rene artificiale e a Lire 400.000= per il trattamento di dialisi peritoneale per ogni anno di trattamento ed è corrisposto sulla base di domanda dell'assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della divisione o del servizio di nefrologia e dialisi della Unità Sanitaria Locale che ha fornito l'impianto, attestante la durata del trattamento.

3. IDEM

"

"

4. Idem

"

"

"

"

Art. 3

(Fornitura ai nefropatici cronici di prodotti dietetici aproteici)

1. Ai fini della fornitura dei prodotti aproteici, i nefropatici con insufficienza renale in terapia conservativa sono equiparati ai soggetti affetti da dismetabolismo congenito di cui al D.M. Sanità 1.7.1989.
2. Gli Enti competenti sono autorizzati a fornire le specialità non comprese nel prontuario farmaceutico necessarie agli uremici cronici.
3. La prescrizione dei prodotti non compresi nel prontuario farmaceutico deve essere compilata su ricetta del medico specialista per il fabbisogno mensile e accompagnata dal preventivo di spesa.

ART. 3

(Fornitura ai nefropatici cronici di prodotti dietetici aproteici)

1. IDEM

"

"

"

"

"

"

"

6

Art. 4

(Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in Italia e all'estero)

1. Nei limiti della normativa vigente, l'Unità Sanitaria Locale di re

sidenza del nefropatico che non abbia potuto fruire di trapianto presso il centro dei trapianti regionale rimborsa le spese di trasporto o di viaggio sostenute:

- per gli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
- per interventi di trapianto renale;
- per spese di soggiorno del paziente nel periodo post-operatorio presso la località sede del centro trapianti, se richiesto per esigenze cliniche documentate;
- per tutti i controlli successivi, nonché per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
- per l'eventuale espianto.

2. Nei limiti della normativa vigente, è previsto il rimborso delle spese di viaggio per un accompagnatore nel caso l'assistito sia minorene oppure sia non autosufficiente.

3. Nel rispetto della normativa vigente, in caso di trapianto da donatore vivente, la U.S.L. di residenza del nefropatico rimborsa altresì le spese di viaggio sostenute dal donatore.

ART. 4

(Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in Italia e all'estero)

1. IDEM

"

"

"

"

"

"

"

"

"

2. Idem

"

3. Soppresso

"

AA

Art. 5

(Contributi ai nefropatici in temporaneo soggiorno
in altre Regioni o all'estero)

1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigano rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, è corrisposto, da parte della Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico, un contributo di Lire 200.000= per ogni trattamento effettuato.

2. Il contributo è corrisposto su richiesta dell'assistito corredata della documentazione attestante l'avvenuto trattamento e le spese.

3. Nel caso di trattamento effettuato presso strutture sanitarie private non convenzionate di altre Regioni, alla richiesta deve altresì essere allegata la documentazione idonea a comprovare l'impossibilità di utilizzare le strutture pubbliche o private convenzionate esistenti nella Unità Sanitaria Locale nel cui ambito sia ubicato il Comune di temporaneo soggiorno.

Art. 6

(Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, le Unità Sanitarie Locali faranno fronte con la quota del Fondo Sanitario assegnata a norma della legge 23 Dicembre 1978, n. 833.

ART. 5

(Contributi ai nefropatici in temporaneo soggiorno in altre regioni o all'estero)

1. IDEM

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

ART. 6

(Norma finanziaria)

1. DEM

"

"